

## Legge

21 gennaio 1994, numero 53

### Art. 1

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

### Art. 3 bis

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.



Comunque avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario che la notifica degli atti a mezzo PEC non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni. Resta quindi confermata l'originaria previsione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica numero 68 del 2005 per la quale le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario.

Lo stesso articolo 3 bis citato, nel testo in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina di cui ai commi 2 e 3 le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso detta disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non potessero trovare applicazione nel processo tributario neppure quale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario.

A ciò consegue l'impossibilità che nella fattispecie possa assumersi l'equivalenza della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta, stabilita dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale, solo salvo che la legge non disponga altrimenti (Cfr. Cassazione, ordinanza numero 17941 del 2016).

Cassazione, ordinanza numero  
18321 del 2017

C.T.R. della Toscana, sentenza  
numero 1377/05/17



## Decreto legislativo

31 dicembre 1992, numero 546

### Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni ((agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,)) possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

1 bis. **COMMA ABROGATO DALL'ART. 9, COMMA 10, LETTERA G, D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156.**

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,)) provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

### Art. 16 bis - Comunicazione e notificazioni per via telematica

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

## Decreto legge

6 luglio 2011, numero 98

### Art. 39 - Disposizione in materia di riordino della giustizia tributaria

8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:

1) (omissis);

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*1 bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;*

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b) - Ndr. D.M. 4 agosto 2015 - , le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni introdotte le seguenti disposizioni:

ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 9, COMMA  
10, LETTERA h

D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156



**Decreto 23 dicembre 2013, n. 163**

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**Ministero economia e finanze**

Circolare n. 2/DF

Processo tributario telematico - Linee guida Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e decreto Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.

3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

**Art. 20 - Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.

2. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento.

**Art. 3 - Sistema Informativo della Giustizia Tributaria**

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.



**Decreto 4 agosto 2015**

Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**Decreto 30 giugno 2016**

Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario

**Decreto 15 dicembre 2016**

Estensione a undici regioni e due province autonome del processo tributario

**Art. 5 - Notificazioni e comunicazioni telematiche**

1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**Art. 16 - Entrata in vigore ed individuazione delle Commissioni Tributarie**

1. Le presenti disposizioni si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (Ndr. 10 agosto 2015), da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana.

**Art. 1 - Ambito di applicazione ed individuazione delle Commissioni tributarie**

1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto.

**Art. 1 - Ambito di applicazione ed individuazione delle Commissioni tributarie**

1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Val D'Aosta.

**Art. 9 - Notificazione e deposito degli atti**

1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.

3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

**Art. 2 - Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:

- a. dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise;
- b. dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e Liguria;
- c. dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.

**Art. 2 - Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire:

- a. dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia;
- b. dal 15 aprile 2017 per le Regioni Friuli - Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
- c. dal 15 giugno 2017 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
- d. dal 15 luglio 2017 per le Regioni Marche e Val D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.

**Art. 10 - Modalità di costituzione in giudizio**

1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.

## Entrata in vigore P.T.T.

Dal **01.12.2016** - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Umbria e Toscana

Dal **15.10.2016** - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Abruzzo e Molise

Dal **15.11.2016** - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Piemonte e Liguria

Dal **15.12.2016** - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Emilia Romagna e Veneto

Dal **15.02.2017** - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Basilicata, Campania e Puglia

Dal **15.04.2017** - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia

Dal **15.06.2017** - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Calabria, Sicilia e Sardegna

Dal **15.07.2017** - Facoltativo per le Commissioni Tributarie di Marche, Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige

Non risulta ancora fissata una data per l'obbligatorietà del P.T.T.

L'entrata in vigore fa riferimento ai *ricorsi notificati* a partire da tali date.

Non è quindi prevista la possibilità di servirsi del telematico per atti endoprocessuali relativi a procedure instaurate con ricorsi notificati prima di tali date.

La Cassazione con ordinanza numero 18321 del 2017 ha stabilito che la notifica tramite P.E.C. effettuata in costanza della previgente disciplina - ovvero prima della entrata in vigore del P.T.T. nelle indicate date a seconda delle diverse Regioni interessate - non può considerarsi conforme ad alcun modello legale e pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente e, in quanto tale, assolutamente non sanabile.

## Decreto n. 163 del 2013

## Decreto 4 agosto 2015

Articolo 6 del decreto 4 agosto 2015 e articolo 5 del regolamento di cui al decreto n. 163 del 2013

Articoli 7 e 8 del decreto 4 agosto 2015 e articolo 10 del regolamento di cui al decreto n. 163 del 2013

Articolo 9 del decreto 4 agosto 2015 e articolo 11 del regolamento di cui al decreto n. 163 del 2013

Articolo 6 del decreto 4 agosto 2015 e articolo 5 del regolamento di cui al decreto n. 163 del 2013

Articolo 11 del decreto 4 agosto 2015 e articolo 12 del regolamento di cui al decreto n. 163 del 2013

Articolo 12 del decreto 4 agosto 2015 e articolo 14 del regolamento di cui al decreto n. 163 del 2013

## Casistica

Ricorso notificato a mezzo P.E.C. prima delle diverse date di entrata in vigore delle specifiche disposizioni relative al P.T.T.

Inammissibile

Atto endoprocessuale notificato a mezzo P.E.C. in relazione a procedure instaurate con ricorsi notificati prima di tali date

Inammissibile

Ricorso proposto a mezzo P.E.C. dopo le diverse date di entrata in vigore delle specifiche disposizioni relative al P.T.T.

Regolare

Costituzione in giudizio del ricorrente, costituzione in giudizio del resistente ovvero deposito di atti successivi alla costituzione in giudizio tramite il S.I.Gi.T.

Regolare

Ricorso proposto a mezzo P.E.C. dopo le diverse date di entrata in vigore delle specifiche disposizioni relative al P.T.T.

Regolare

Costituzione in giudizio del ricorrente, costituzione in giudizio del resistente ovvero deposito di atti successivi alla costituzione in giudizio in maniera non informatica

Acquisiti dalla segreteria della Commissione adita che provvede a registrarli tramite il S.I.Gi.T. nel sistema documentale e ad inserirli, previa scansione, nel fascicolo informatico. Regolare.